

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti, 31 - Tel. 085.4423397
65122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 66A08 H1903
Partita IVA 01526270689



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

N. 562/16 SENT.
N. 101743/09 A.C.C.
N. 7117/16 CRON.
N. 906/16 REP.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO

nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1743/2009 + sub 1 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione per la declaratoria di nullità di clausole contrattuali e ripetizione di indebito.

tra

SRL in liquidazione, con sede in (TE) ed in persona del suo legale rappresentante pro tempore; residente in (TE), residente in (TE) e residente in (TE), tutti elettivamente domiciliati in Pescara alla via Cesare Battisti n. 31 presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 14.10.2009-

Opponentì

contro

BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via del Foro di Teramo, rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di L'Aquila, giusta procura generale alle liti per Notar di in data , rep.n.

Opposta

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14.10.2009, gli opposenti citavano in giudizio la banca spa chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto (esigenza poi venuta meno per effetto del pagamento effettuato con riserva dall'opponente in corso di opposizione, vedere verbale di udienza del 12.11.2009); nel merito il rigetto e/o la revoca del d.i. opposto perché infondato ed illegittimo, con la condanna della banca opposta a restituire tutte le somme versate dall'opponente in relazione a d.i. opposto pari ad Euro 337.649,71; nel merito in via subordinata e riconvenzionale, alla luce del rapporto bancario di c/c per cui è causa e della carenza di valida pattuizione degli interessi, l'accertamento e la conseguente dichiarazione della nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente ripassato tra le parti, dell'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine all'anatocismo ed all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle valute; dell'eventuale usurarietà dei tassi di interessi applicati al conto corrente ripassato tra le parti, con la conseguente condanna dell'istituto di credito opposto alla restituzione in favore dell'opponente di quanto risultasse indebitamente percepito per i titoli di cui sopra (che veniva indicato dallo stesso perito di parte opponente in complessivi Euro 627.935,59 e da sommare alle somme illegittimamente già versate di Euro 337.649,71), all'esito di istruttoria e/o di eventuale C.T.U., oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria ed il tutto di con vittoria di spese di lite.

Assumeva parte opponente che erano intercorsi tra le parti dei lunghi rapporti di c/c bancario con aperture di credito ed affidamenti prima presso l'Agenzia di Ascoli Piceno (AP) e poi di S. Egidio alla Vibrata (TE), sin dal 1993, senza soluzione di continuità contabile e che tali rapporti di c/c poi erano stati operativi fino al 2009 (epoca in cui poi venivano chiusi i rapporti); che il contratto di apertura di c/c ripassato con la banca opposta non prevedeva i tassi d'interesse e le altre condizioni economiche e che, sugli scoperti di conto (affidamenti), oltre agli illegittimi interessi ultralegali, era stata operata la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale

degli interessi ed erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese; che le somme ingiunte erano sfornite pure di prova documentale e con carenza degli estratti conto in atti e che erano stati applicati dalla Banca opposta interessi eccedenti le soglie ex L. n. 108/96.

Chiedevano, pertanto, che il Tribunale adito revocasse il d.i. opposto ed, accertato l'esatto ammontare dei saldi dare-avere dei c/c, condannarsi la Banca opposta al pagamento in favore degli opposenti di quanto fosse risultato a credito oltre a quanto già versato in relazione al d.i. opposto.

Gli opposenti, nel corso dell'opposizione a d.i. e con espressa riserva di ripetizione, corrispondevano tutte le somme ingiunte, le spese ed accessori per complessivi Euro 337.649,71 al solo scopo di non veder ulteriormente pregiudicata la propria posizione, essendo il decreto ingiuntivo in parola provvisoriamente esecutivo.

Si costituiva in giudizio la { spa, contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente.

Nel corso del giudizio veniva espletata la contabile e, all'esito, precisate le conclusioni da ambo le parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione risulta fondata e va, pertanto accolta unitamente alla domanda riconvenzionale degli opposenti, nei termini che seguono.

All'esito della consulenza contabile disposta da questo Tribunale, gli opposenti sono risultati creditori della banca opposta per tutte le somme indicate dalla C.T.U. Ed invero, depurando i conti correnti dagli interessi ed oneri risultati non dovuti, in quanto mai originariamente pattuiti e comunque illegittimi e pertanto non dovuti dalla parte opponente alla banca opposta, questa risulta aver applicato illegittimamente all'opponente: gli interessi passivi con tasso ultralegale; la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (c.d. anatocismo); altri oneri mai validamente pattuiti come le C.M.S. e gli interessi superiori alle soglie ex L. n. 108/96.

Tali interessi ed oneri devono oggi essere restituiti alla parte opponente nei termini indicati dalla C.T.U. nelle conclusioni peritali, oltre alle somme versate dagli opposenti con riserva di chiederne la restituzione, così per un totale di Euro 999.043,14.

L'azione intrapresa dagli opposenti, tesa ad una corretta rideterminazione dei saldi dare-avere dei rapporti di c/c oggetto di causa attraverso la ricostruzione operata dal c.t.u, nelle diverse ipotesi ricostruttive formulate in via alternativa, quella rispondente a tutte le precedenti statuizioni e considerazioni deve individuarsi nella risposta al primo quesito di cui alla C.T.U. In tale ricostruzione, operata sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice, infatti, il C.T.U., ha calcolato gli interessi debitori al tasso sostitutivo di cui all'art.117 settimo comma del TUB, con esclusione dell'anatocismo, ha escluso la commissione di massimo scoperto e gli altri oneri non riconducibili alle spese di tenuta. Il risultato di tale ricostruzione, che questo Giudicante condivide e fa propria perché esente da vizi tecnico-logici, vede un saldo finale del conto corrente per cui è causa di €.619.178,39 a credito fino alla data di chiusura del conto (30.06.2009) della srl, somma al cui pagamento deve, perciò, essere condannata la banca convenuta.

Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono, poi, dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (16.7.2009) al soddisfo.

Va precisato che tutti i rapporti con la Banca opposta non sono stati regolati da validi contratti di c/c di apertura di c/c ovvero sono regolati da contratti di c/c privi di valide condizioni economiche; tutti i rapporti di c/c non sono stati mai regolati da condizioni economiche ben definite e ciò vuole dire che per un lungo tempo tra la banca ed il cliente correntista non è esistito nessun accordo scritto sui tassi di interesse, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi, spese di tenuta conto ecc; i contratti non prevedono una valida pattuizione degli interessi ultralegali e non prevedono l'espressa pattuizione neanche di altri oneri come, per esempio, per le commissioni di massimo scoperto, le spese e le valute; i contratti di

c/c prevedono la capitalizzazione differenziata degli interessi creditori e degli interessi debitori.

Tenendo conto della normativa in vigore al momento dell'apertura dei rapporti bancari di c/c, della nullità delle clausole che non determinano specificatamente le condizioni del rapporto, degli altri documenti privi di espressa e/o di una corretta pattuizione di condizioni economiche, trattandosi in sostanza di semplici comunicazioni di "routine", nella ricostruzione dei saldi devono essere applicati i seguenti criteri: applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in sostituzione degli interessi applicati dalla banca opposta durante tutto l'arco di rapporto; esclusione di ogni tipo capitalizzazione degli interessi in quanto in contrasto con il principio che vieta l'anatocismo *tout court*; esclusione della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita o comunque nulla e di ogni altro onere e/o competenze che non siano state validamente pattuiti (come per esempio le spese di tenuta conto, valute ecc.); esclusione degli interessi eccedenti le soglie usuarie ex L. n. 108/96 (ai sensi dell'art. 1815 c.c. nessun interesse è dovuto).

In merito alla tempestività o meno delle richieste di parte opponente la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 78 del 05.04.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, della L.n.10/2012 confermando, in merito, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (recentemente ribadito dalla sentenza della Suprema Corte a S.U. del 02.12.2010, n. 24418), ai sensi del quale viene espressamente riconosciuto il diritto del correntista di chiedere la restituzione di ogni indebito interesse od onere applicato entro il termine di dieci anni decorrente dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente bancario.

Nel caso in esame, il rapporto di c/c dell'opponente è stato aperto nel '93 e non era ancora stato chiuso nel 2009 (cfr. documenti, estratti conto in atti). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla spa va rigettata.

Dagli atti e dagli estratti conto bancari prodotti in giudizio, il tasso di interesse risulta arbitrariamente praticato dalla banca opposta avendo come unico parametro di riferimento il rinvio alle condizioni di mercato. In merito ad esse, in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, addebitati per l'intera durata del rapporto di conto corrente, l'attrice l'ha dedotta in quanto pacificamente operata dall'istituto bancario convenuto perché in contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c..

Il ctu in merito riferisce che i saldi di conto corrente trimestrale sono errati poiché contengono illegittimi interessi anatocistici per cui il saldo per definire un versamento solutorio non è quello rinvenibile dai saldi di conto corrente, ma da quello ricalcolato, e cioè quello depurato dalle competenze bancarie applicate secondo gli "usi di piazza" e quindi indeterminabili, dalle csm addebitate trimestralmente, dalle spese e/o commissioni su fido addebitate anche due volte per ogni trimestre e dalla capitalizzazione composta.

Sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si ritiene sufficiente richiamare il "definitivo" insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 21095/2004) per cui *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché*

non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.". Pertanto, deve escludersi la debenza di quanto dalla banca annotato in conto corrente in danno della cliente per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi essendo nulla, per contrarietà all'art. 1283 c.c., la clausola (se stipulata, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore della disciplina speciale di cui all'artt. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/99 e 2, commi 1 e 2, della delibera CICR 9.2.2000) che preveda, appunto, tale forma di anatocismo.

In ordine poi alla questione sollevata dall'attrice circa la non debenza degli ulteriori oneri appostati dalla banca convenuta in proprio favore e segnatamente a titolo di commissione di massimo scoperto e di differenza di valute deve osservarsi che la deduzione attorea circa la mancanza di qualsivoglia pattuizione in merito può dirsi provata.

Per quanto attiene, invece, le comunicazioni e gli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di causa e successive all'apertura del c/c, queste rappresentano delle mere comunicazioni unilaterali della Banca opposta le quali o non indicano in alcun modo le condizioni economiche applicate allo specifico rapporto di c/c ovvero non sono mai state espressamente pattuite tra le parti: pertanto non serve a colmare tale lacuna l'eccezione di controparte sulla mancata contestazione degli estratti conto per avallare le tesi difensive della banca, ma qui si ricorda a tutti che le condizioni economiche devono essere pattuite e firmate per iscritto tra le parti ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Tutti i tassi d'interessi (interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto, valute e spese ecc..) richiesti ed applicati dalla Banca opposta nel caso di specie sono in realtà indeterminati in quanto mai concordati tra le parti

lungo il rapporto di c/c e sono comunque pienamente contestabili da parte opponente.

Inoltre, il contratto di c/c, non riporta la sottoscrizione della Banca e non indica in modo completo le condizioni economiche da applicare al rapporto bancario, pertanto, non viene distinto il tasso debitore effettivo da quello nominale, così come non è presente l'indicazione di nessun altro onere o spesa. Si rileva che il contratto *de quo* non riporta la specifica sottoscrizione dell'approvazione da parte del cliente della clausola di capitalizzazione degli interessi, pertanto l'unica forma di capitalizzazione applicabile al rapporto bancario in parola è la non capitalizzazione degli interessi: la produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria per effetto dell'art. 25 D. Lgs. 342/1999 e della delibera C.I.C.R. 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (*art. 2*) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché in ogni singolo contratto sia stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori; sia specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede a capitalizzazione degli interessi; sia indicato sia il tan (Tasso Annuale Nominale) applicato agli interessi creditori/debitori, sia il tae (Tasso Annuo Effettivo), vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori/debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto; vi sia la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del cliente. Solo quando siano rispettate tutte le predette condizioni formali e sostanziali, non vi è nullità delle clausole anatocistiche preventive stipulate dal 22/4/2000 in poi.

Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle. Nella fattispecie in esame il rapporto bancario è sorto nel 1988, per cui pure laddove per mera ipotesi scolastica l'anatocismo fosse stato correttamente pattuito (il che tra l'altro non è), la relativa clausola sarebbe comunque nulla.

Orbene, dalla lettura dei documenti in atti, non risultano pattuiti né il T.A.N. né il T.A.E. Questo è elemento fondamentale, giacché è evidente che l'indicazione del semplice tasso nominale è privo di qualsiasi capacità informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate ad un conto corrente, per cui, se manca l'indicazione del T.A.N. e del T.A.E. non v'è alcuna indicazione neanche dei tassi d'interesse attivi e passivi da applicare.

Risulta pertanto provato che i tassi nominali riportati non erano realmente indicativi dei costi da applicare e inoltre che detti tassi non sono quelli concretamente applicati.

Orbene nel contratto in esame manca inoltre ogni riferimento ai tassi passivi extrafido. Inoltre non sono riportati i tassi di mora e le C.M.S. sono indicate con modalità del tutto indefinita. Le C.M.S., come da conclamato orientamento della Corte di Cassazione, dovrebbero avere funzione di remunerazione per la messa a disposizione di fondi. Nella fattispecie, esse sono state computate non sui fondi messi a disposizione, ma su quelli utilizzati. Né risulta che fossero calcolate per gli utilizzi che sfioravano il fido concesso, giacché gli stessi estratti conto redatti dall'istituto dimostrano inequivocabilmente che la correntista abbia operato entro fido, subendo costantemente questo ulteriore costo del danaro. Dunque le C.M.S. sono illegittime, perché invalide e quindi colpite da nullità per mancanza di causa, perché le commissioni si aggiungono al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi già calcolati sia in caso di superamento del fido sia in caso di utilizzo entro il fido; per indeterminatezza o indeterminabilità, perché non solo non si ha certezza sugli elementi da usare come base di calcolo dell'importo da pagare a titolo di commissione, ma non si ha neppure un'indicazione precisa sul periodo da prendere in considerazione per effettuare il conteggio.

Come da quesito indicato al C.T.U. contabile, dalla mancanza dei contratti di apertura dei c/c e delle nullità delle pattuizioni di determinazione degli interessi discende *de plano* che i rapporti in parola dovranno essere "ricostruiti" applicando il

tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. (01.01.1994 data di entrata in vigore del T.U.B.). La clausola degli interessi era nulla *ab origine* e per questo, dall'accensione del c/c, tale nullità era stata integrata *ex lege* dall'art. 117 T.U.B. secondo cui, ove il tasso ultralegale degli interessi non sia stato validamente pattuito per iscritto, gli stessi sono dovuti nella misura ex art. 117 T.U.B.

E' dunque da concludere che le clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto *de quibus* sono nulle; che tale nullità non è superata né dalla pubblicazione delle condizioni praticate ai clienti né dall'invio degli estratti conto; che sono da applicare al suddetto rapporto, sia per i saldi a debito sia per i saldi a credito, i soli interessi ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. come calcolati dal C.T.U.

Neppure la commissione di massimo scoperto è dovuta, atteso che le valute e spese di tenuta conto erano regolate e determinate in maniera nulla e con riferimento generico ed indeterminato. Va ancora ribadito e osservato che nelle lettere - contratti di apertura dei c/c del 1998 e anche successivamente non sono indicate percentuali e non si esplicita in alcun modo con quali modalità, tale commissione di massimo scoperto debba essere, al limite, computata. Sotto questo profilo si evidenziano, dunque, numerosi ulteriori profili di nullità della commissione in parola in quanto carente di ogni riferimento a criteri obiettivi e certi di quantificazione e ciò anche in contrasto con il principio della prova scritta di cui all'art. 1284 c.c. e della L. n. 154/92 e del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/93). La commissione di massimo scoperto determina l'addebito di un interesse anomalo supplementare e non trasparente ed è, pertanto, nulla per mancanza di causa e per contrarietà anche all'art. 117 T.U.B.

In sintesi, lo spartiacque della legittimità dell'anatocismo bancario appare costituito dalla delibera del CICR n. 43 del 2000 con cui si è previsto che la capitalizzazione degli interessi nei confronti della clientela sia legittima se effettuata con la medesima periodicità, per cui, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della citata delibera del CICR, anche alla luce della menzionata sentenza delle

Sezioni Unite, l'anatocismo è da ritenere illegittimo. Tuttavia, la norma da ultimo citata non trova applicazione al caso di specie, riferendosi soltanto ai contratti stipulati dopo la pubblicazione della Delibera del CICR mentre, per quelli stipulati in precedenza, e non consensualmente modificati, permane il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Difatti l'intervento del legislatore delegato del 1999, così come rettificato dalla Corte Costituzionale, legittima la capitalizzazione nei limiti sopra esposti ma certamente non la impone. Tra l'altro è importante rimarcare che la norma in esame non stabilisce nulla circa la tempistica delle capitalizzazioni ma si limita ad imporre che i periodi siano eguali, sia nel caso di conti a debito, sia nel caso di conti a credito.

Nella fattispecie si ribadisce che il rapporto di c/c è nato nel 1988 e poi si è sviluppato negli anni '90 e fino al 2009 e che la Banca opposta, sino ad ora, non ha prodotto e/o dimostrato di aver effettuato alcuna comunicazione alla società ex correntista opponente di adeguamento della disciplina dell'anatocismo di cui ai contratti alla delibera CICR e, infine, l'applicazione di tali condizioni comporterebbero un peggioramento di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità) e quindi una espressa approvazione del correntista.

Quanto alla dedotta natura "*plausibilmente usuraria*" del "*costo complessivo del denaro*" applicato dalla banca convenuta, deve, osservarsi che, avendo già sopra rilevato che, per le esposte ragioni di nullità, deve essere espunto dal dovuto alla banca convenuta quanto da questa annotato a titolo di CMS, il tasso effettivo globale applicato dalla

al rapporto per cui è causa non può che essere determinato considerando tutte le commissioni e remunerazioni applicate escludendo, però, quanto annotato a titolo di CMS.

A prescindere, infatti dal rilievo che, in epoca antecedente al recesso dal conto corrente per cui è causa, lo stesso "tasso soglia" legale era determinato senza considerare la CMS per la quale la Banca d'Italia provvedeva a separata rilevazione, sarebbe, infatti, del tutto illogico, da un punto di vista contabile, e non corrispondente ai canoni legali, da un lato

affermare la non debenza della CMS e dall'altro, dopo averla esclusa dal dovuto alla banca, farla concorrere a determinare il tasso effettivo globale da questa applicato da porre in comparazione con il cd. tasso soglia di cui all'art. 2 della L. 108/1996.

Per la determinazione definitiva di quanto dovuto alla banca convenuta deve, infine, osservarsi che il dovuto non può che essere determinato alla data (9.1.2009) in cui la banca ha comunicato la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed il recesso dal contratto di conto corrente (cfr. missiva in atti). Devono cioè escludersi, per il periodo successivo a tale data, tutte le commissioni ancora applicate dalla banca nonché gli interessi ancora applicati dalla convenuta con capitalizzazione trimestrale dovendosi al contrario riconoscere, su quanto dovuto al giorno del recesso, i soli interessi di mora contrattualmente stabiliti e senza alcuna capitalizzazione.

Si osserva, infatti, per un verso, che a seguito del recesso, il contratto non può più produrre alcun effetto e, dunque, la banca non può più pretendere alcuna commissione o interesse corrispettivo e, per altro verso, che, dal giorno del recesso, su quanto dovuto alla banca, entrando nella cd. "fase patologica" dell'obbligazione pecuniaria, sono dovuti *ex artt. 1224 c.c.* gli interessi moratori nella misura pattuita e cioè, per il caso di specie, nella misura del 13,3% annuo così come ultimamente concordato tra le parti (cfr. documento di sintesi dell'1/12/2005 in atti) e senza applicazione di alcuna capitalizzazione (cfr. sul punto anche l'art. 2, comma 3, della delibera CICR 9.2.2000).

Ciò posto, alla luce di tutto quanto sopra, alla data del 9.1.2009, il credito della banca convenuta in relazione al rapporto per cui è causa, deve definitivamente determinarsi in €.619.178,39, saldo del conto corrente alla data 30.6.2009, alla quale va sommata la cifra di €.337.649,71 versate salvo ripetizione a seguito della notifica del d.i. opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo, per un totale di €.956.828,10.

Sulla anzidetta somma, per quanto sopra rilevato, decorrono, poi, fino al saldo, gli interessi legali.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni all'immagine ed *ex art.96 cpc*, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità o meno dell'iscrizione

nella centrale rischi e della richiesta di d.i. da parte della banca opposta, deve osservarsi che gli opposenti neppure hanno allegato, in punto di fatto, alcuna specifica circostanza idonea a sostanziare il dedotto danno. Sul punto, osserva questo Giudicante, il danno conseguente all'eventuale illiceità dell'operato bancario, alla stregua di qualsiasi altra ipotesi di danno da illecito, non può ritenersi sussistente *in re ipsa* ma deve essere oggetto di specifica allegazione attraverso la deduzione di fatti specifici.

Per tutto quanto sopra esposto, è evidente che si determina l'inefficacia anche della garanzia fideiussoria rilasciata dagli opposenti. Vi è tra l'altro da parte della banca la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede sia nel momento del perfezionamento del contratto che nel momento esecutivo, con la conseguenza della esclusione dall'ambito di operatività della garanzia di tutte quelle operazioni che discendano, come nella fattispecie dedotta nell'odierno contendere, da una esplicazione anomala e fraudolenta dell'attività creditizia.

Ad avviso di tale Giurisprudenza, in siffatta ipotesi la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione della clausola in esame comporta non solo l'inefficacia, bensì la liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art. 1956 c.c.

La banca opposta inoltre, nel presente giudizio, ha violato certamente anche la norma contenuta nell'art. 1956 c.c. (cui fa riferimento la Suprema Corte di Cassazione), che prevede difatti la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di costui, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.

La S.C. ha più volte ribadito che ai fini dell'art. 1956 c.c. un'obbligazione futura è tanto quella inerente ad un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione è prestata, quanto quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgerà se il rapporto verrà in essere. La Banca opposta, pertanto, aveva l'onere di tutelare il fideiussore, evitando un ingiustificato

pregiudizio dei suoi interessi, informandolo adeguatamente e, se del caso, ottenendo dallo stesso delle espresse autorizzazioni con le quali manifestava la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.

La Banca opposta ha operato in violazione del principio della buona fede e del connesso dovere di tutela dei contraenti/fideiussori e ciò comporta la perdita in capo ad essa del beneficio della garanzia, a maggior ragione oggi in quanto la stessa banca non si è premurata neanche di depositare in giudizio la documentazione bancaria (cioè gli estratti conto completi) relativi al rapporto in parola ed oltretutto la C.T.U. contabile indica un saldo a credito di parte opponente.

Per quanto sopra esposto si integrano i requisiti per riconoscere come saldo iniziale alla data del 5.9.1999 pari ad €.114.616,13, e si integrano gli estremi per il ricalcolo come effettuato dal C.T.U. con i dovuti ristorni in favore di parte opponente per tutti gli illegittimi interessi e competenze addebitate in modo arbitrario ed unilaterale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice onorario avv. Carla Fazzini, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta dagli opposenti contro la spa, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca e dichiara privo di efficacia il d.i. opposto;



2-accoglie la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti e, per l'effetto, condanna la banca opposta a pagare agli opposenti la somma di €.956.828,10, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3-condanna la banca opposta a rimborsare in favore degli opposenti le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.21.136,00, di cui €.1.136,00 per esborsi ed €.20.000,00, per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che si è dichiarato antistatario.

4-pone definitivamente a carico della banca opposta le spese della c.t.u.

Così deciso in Teramo, il 27 aprile 2016.

Il giudice onorario
(Carla Fazzini)



TRIBUNALE DI TERAMO

Depositato in Cancelleria oggi **28 APR 2016**

Il Cancelliere

Funzionario Giudiziario
Daniela Calini

